



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

**ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
PER LA GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA
(ex artt. 102co. 5 e 112co. 4 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i)**

TRA:

Direzione Regionale Musei Marche (di seguito denominata DRM Marche) con sede in Piazza Rinascimento 13 61029 Urbino PU, C.F. 91026480417, nella persona del Direttore, Dott. Luigi Gallo, giusti poteri conferitigli dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura (di seguito anche "MIC") con decreto n. 728 del 30/10/2020 registrato dalla Corte dei conti in data 01/02/2021, foglio n. 182, ed elettivamente domiciliato ai fini del Accordo presso gli uffici

E

Comune di Urbisaglia (di seguito denominato "Comune") con sede in Corso Giannelli 43 - 62010 Urbisaglia (MC), C.F. 00264420431, nella persona del Sindaco pro tempore Paolo Francesco Giubileo, domiciliato ai fini del presente atto come sopra;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della L. 241/1990 ed il d.lgs. 267/2000, dispone che le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione e, ai sensi degli artt. 111, 112, 115 e 118, prevede la possibilità che siano attuate forme di cooperazione fra il MIC e soggetti privati e pubblici per promuovere e sviluppare la conoscenza e la fruizione dei beni culturali;
- l'art. 6 («Valorizzazione del patrimonio culturale») del d.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito Codice) stabilisce, al comma 1, che «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati», al comma 2, che «la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

e tali da non pregiudicarne le esigenze» e, infine, al comma 3, che «la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»;

- l'art. 102, comma 5, del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che consente al Ministero di trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti, anche in ottemperanza al dettato costituzionale di cui all’art. 118, comma 1, Cost. (c.d. “sussidiarietà verticale”);
- l'art. 111 del Codice stabilisce che «le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati» (comma 1) e che «la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata» (comma 2). Quella pubblica «si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione» (comma 3), mentre quella privata «è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale» (comma 4);
- l'art. 112, del Codice dispone che «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica» (comma 4), e che «anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (comma 9);
- l'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede l’istituzione, negli istituti e nei luoghi della cultura, dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, la cui gestione può essere attuata in forma diretta o indiretta ai sensi dell’art. 115 del medesimo Codice;
- l'art. 134 comma 2 del d.lgs. 36/2023 s.m.i. recante il “Codice dei contratti pubblici” Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'Art. 8”;

- il Decreto Ministeriale n. 113/2018 recante *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”*;
- l'art. 42, comma 2, del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* che istituisce le Direzioni Regionali Musei, le quali assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato e allo Stato comunque affidati in gestione; e in particolare la lettera o) ai sensi della quale le Direzioni Regionali Musei *“promuovono la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”*;
- l'art. 43, co. 4, del D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, attribuisce al Direttore, tra gli altri, il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell'Istituto;
- Il Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018, n. 113 prevede *“l'adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”*;
- il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 n. 380 recante *“Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014”*, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”* con il quale si dispone l'assegnazione del Parco Archeologico di Urbs Salvia (aree e immobili demaniali) alla Direzione Regionale Musei delle Marche;
- con il verbale di consegna sottoscritto in data 22/03/2023 per effetto del Decreto Ministeriale n. 380 del 27/10/2021, il Parco Archeologico, passa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata alle competenze della Direzione Regionale Musei Marche;
- che in data 4 ottobre 1991 è stata stipulata la convenzione fra gli stessi enti per la concessione in comodato di un edificio di proprietà comunale da adibire a Museo Archeologico Statale aperto al pubblico il 15/12/1996;
- La DRM Marche e Il Comune di Urbisaglia hanno interesse a collaborare per promuovere al meglio



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

la valorizzazione dei beni archeologici che insistono nel territorio oggetto della presente convenzione;

- Che con nota DG-MU n. 4588 del 05/03/2024 e n.5679 del 20/03/2024 acquisite agli atti della DRM Marche con prot. n. 559 del 05/03/2024 e n.738 del 20/03/2024 è stato vistato il presente accordo;
- Il Comune di Urbisaglia ha deliberato positivamente la stipula di un Protocollo di Intesa e Accordo di Valorizzazione con la Direzione Regionale Musei Marche finalizzato, tra l'altro, al miglioramento della valorizzazione del Museo e Parco Archeologico di Urbs Salvia.

CONSIDERATO CHE

- un'efficace attività di tutela, conservazione e valorizzazione richiede che i beni culturali siano fruibili e che le strategie e le attività siano integrate sia dal punto di vista soggettivo (rafforzando la collaborazione fra gli enti pubblici e fra questi e gli attori privati), che oggettivo (attraverso una valorizzazione sistemica dei beni culturali, tangibili e intangibili, in rapporto con il patrimonio paesaggistico e ambientale di un territorio);
- Per perseguire le proprie specifiche finalità di ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico la DRM Marche può attivare tutte le forme di cooperazione che ritiene utili agli scopi;
- gli investimenti sul patrimonio culturale sono parte integrante di una strategia di sviluppo economico integrato e contribuiscono ad una crescita inclusiva e sostenibile del territorio;
- il Comune di Urbisaglia, nell'ambito delle proprie linee di indirizzo e di orientamento, ritiene che l'attività di promozione culturale sia tra i principali obiettivi di programma dell'ente per la capacità che la cultura possiede nell'interagire positivamente con gli altri settori sociali ed economici, svolgendo così una funzione di fautore di sviluppo;
- il Comune di Urbisaglia, oltre ad avere tra i propri fini statutari la valorizzazione e la promozione culturale di tutto il territorio ad esso afferente, ha manifestato presso la Direzione Regionale Musei Marche la volontà e la disponibilità di collaborare attivamente alla gestione e alla valorizzazione del Museo e Parco Archeologico, essendo inoltre proprietario e gestore di beni monumentali quali la Rocca Medievale e il Serbatoio romano, destinati ad attività culturali, espositive e formative, integrando l'offerta culturale di questo comune con quella del Museo e Parco Archeologico, anche attraverso specifici progetti di valorizzazione e fruizione diffusa di tutta l'area;
- la proficua collaborazione tra la Direzione Regionale musei Marche e il Comune di Urbisaglia ha consentito finora di perseguire attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione pubblica del Museo e del Parco Archeologico;

tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI VALORIZZAZIONE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente accordo è il "Parco Archeologico di Urbs Salvia", limitatamente alle aree individuate al Catasto Terreni con fogli di mappa n. 18, particelle nn. 42, 116, 117; f. 21, part. 14, 17, 365, 20, 31, 235, 242, 247, 363, 367, 364, 111; f. 26, part. 306 del Comune di Urbisaglia, per un tot. 155.150 mq, assegnata al Polo museale della Marche, ora Direzione regionale Musei Marche ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43 recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014" e in particolare l'art. 1, comma h, numero 11.

La proprietà di tali immobili, come risultante dai dati catastali, risulta essere intestata:

- a) al Demanio dello Stato - Ministero dei Beni Culturali con sede in Roma per i seguenti fogli e particelle: fogli di mappa n. 18, particelle nn. 42, 116, 117, part. 14, 17, 365, 20, 31, 235, 242, 247, 111, 363, 367, 364; f. 26, part. 306 del Comune di Urbisaglia, per un tot. 155.150 mq;
 - b) al Comune di Urbisaglia per i seguenti fogli e particelle: f. 21, part. 8, 27, 290, 237, 43, 45.
2. La Direzione Regionale Musei Marche concede in uso al Comune di Urbisaglia, che accetta, il Parco Archeologico identificato con le particelle catastali su indicate.
 3. La Direzione Regionale Musei Marche in coerenza con le previsioni dell'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nell'ambito del proprio mandato istituzionale, si propone l'obiettivo di incrementare la valorizzazione e la fruizione del Parco Archeologico di Urbs Salvia, che rappresenta una risorsa di rilievo del patrimonio culturale marchigiano e in particolare del Comune di Urbisaglia.
 4. Il presente Accordo viene stipulato pertanto nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti il cui obiettivo è incrementare la fruizione e la valorizzazione del Parco ed ha per oggetto la realizzazione di una forma coordinata di collaborazione mirata alla gestione e alla valorizzazione del sito e, in particolare, al fine di garantire l'apertura al pubblico del Parco Archeologico.
 5. Ogni Parte eserciterà le funzioni e le attività di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l'integrazione con le azioni di tutte le altre Parti, in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente accordo.
 6. Le Parti si obbligano ad eseguire l'accordo secondo il principio di leale collaborazione ed a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la buona esecuzione dell'accordo medesimo.



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

Art. 3. Durata

L'accordo avrà durata triennale a far data dal 01/04/2024 al 28/02/2027. Il medesimo potrà essere rinnovato previa concorde volontà delle parti da manifestarsi in forma scritta tramite PEC entro due mesi dalla scadenza. È escluso il rinnovo automatico.

Altresì la durata del presente Accordo potrà variare in diminuzione a seguito di disposizioni impartite dai Superiori Organi del Ministero della Cultura.

Art. 4 - Impegni della Direzione Regionale Musei Marche

La DRM Marche si impegna a:

1. Mantenere la direzione scientifica del Parco e il coordinamento di tutte le attività di promozione e valorizzazione, riservandosi la possibilità di organizzare in forma diretta attività ed eventi di valorizzazione. Il Direttore scientifico approverà il programma delle attività e delle iniziative di valorizzazione presentato con cadenza quadrimestrale;
2. Formulare e realizzare autonomamente programmi e progetti, nonché stipulare accordi e convenzioni e rilasciare concessioni per studi, ricerche, scavi e restauri archeologici anche all'interno dell'area del Parco, dandone avviso con congruo anticipo e, ove necessario, concordandone le modalità di svolgimento in relazione alle attività di valorizzazione e fruizione;
3. Sostenere gli oneri della manutenzione straordinaria relativamente ai beni immobili archeologici e non insistenti nell'area demaniale di propria pertinenza nonché delle strutture di copertura delle aree archeologiche;
4. Realizzare, con oneri a proprio carico, interventi di manutenzione e restauro delle strutture archeologiche per quanto di propria competenza e sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del territorio;
5. Sostenere gli oneri per la manutenzione, l'implementazione e il rinnovamento della pannellistica di orientamento e di materiale virtuale e cartaceo legato alla comunicazione del sito archeologico;
6. Coordinamento tecnico-scientifico in fase di progettazione di tutti gli eventuali interventi sui beni culturali o di eventi e manifestazioni culturali e contribuire alla elaborazione di testi scientifici, alla scelta dell'apparato iconografico e a tutto quanto possa essere utile in vista di eventuali altre iniziative legate alla comunicazione dei contenuti scientifici;
7. Concedere in uso a titolo gratuito gli spazi per finalità di promozione e attività nell'ambito del Parco, ai sensi del DM 161 di aprile 2023, previa istituzione di un tavolo tecnico finalizzata alla condivisione di una programmazione periodica delle attività e compatibilmente con le esigenze e le limitazioni dettate dalla tutela e dalla conservazione dei monumenti e delle aree archeologiche valutate di volta



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

in volta, esonerando quindi il Comune dal pagamento del canone previsto dalle leggi vigenti in virtù dell'assunzione, dal parte del Comune stesso, delle spese di manutenzione ordinaria;

8. La Direzione Regionale controllerà con proprio personale, anche tramite verifiche ispettive, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso, il corretto svolgimento delle attività programmate e la conservazione dell'immobile e dei beni strumentali;
9. Ricomprendere tutte le attività di valorizzazione promosse dal Comune che verranno realizzate nell'ambito della presente convenzione nel costo del biglietto di ingresso al Parco e a richiedere alla Direzione Generale Musei la gratuità per alcuni degli eventi concordati con le parti.

Art. 5 - Impegni del Comune di Urbisaglia

Il Comune si impegna a:

1. Assicurare l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza, sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione come disposto dall'art. 114 del Codice;
2. Garantire l'apertura, il servizio di biglietteria e i servizi di guardiania e custodia del Parco archeologico con personale proprio o con affidamento a terzi, previa approvazione della Direzione regionale e con regolare procedura ai sensi del Codice degli Appalti ai sensi del Codice degli Appalti secondo il seguente calendario:
 - a) 1° maggio-30 giugno: n. 4 giorni a settimana per almeno n. 4 ore,30 di cui 30 minuti riservati ad adempimenti e apertura/chiusura del sito e della biglietteria con 1 operatore
 - b) 1° luglio - 31 agosto: n. 4 giorni a settimana per almeno n. 4 ore con almeno 2 operatori.
 - c) 1° settembre -1° novembre: sabato e festivi per almeno n. 4 ore con almeno 1 operatore.
 - d) 2 novembre-28 febbraio: Festivi e periodo natalizio (26 dicembre-6 gennaio) n. 4 ore con almeno 1 operatore.
 - e) 1° marzo-31 aprile: sabato e festivi per almeno n. 4 ore con almeno 1 operatore.

Il Parco, nel periodo di massima affluenza di cui al punto b), dovrà essere aperto al pubblico per un minimo di 4 giornate settimanali (dal giovedì alla domenica) con orario non inferiore alle 4 ore per ciascuna giornata. Il personale impiegato nell'apertura e nella guardiania del sito, nel detto periodo, dovrà ammontare a minimo 2 unità delle quali una destinata all'accoglienza e alla biglietteria e almeno una destinata all'accompagnamento dei visitatori nelle aree recintate (attualmente anfiteatro, tempio della Salus e Criptoportico) nonché in quelle la cui fruizione è libera (percorso dal tempio della Salus al tempio repubblicano e percorso fino al teatro);



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

L'eventuale giorno di chiusura settimanale non potrà, in ogni caso, cadere di domenica;

L'apertura su prenotazione, nel caso di prenotazioni di singoli e/o gruppi, dovrà essere garantita tutti i giorni.

3. Il Comune di Urbisaglia provvederà alla gestione del bene concesso in uso, avvalendosi di proprio personale tecnico e amministrativo in possesso di idonea qualificazione professionale, assunto nelle forme e con le procedure di legge.
4. Garantire l'idoneità al servizio degli eventuali operatori prescelti e la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Accordo, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
5. Garantire le gratuità a norma di legge e i giorni di apertura richiesti dal Ministero della Cultura;
6. Proporre un programma delle attività di valorizzazione che dovrà essere approvato dal Direttore scientifico con cadenza annuale e, per eventi o casi particolari, con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Tale piano dovrà indicare, sulla base degli impegni sopra declinati, le specifiche attività di ciascun Ente;
7. Comunicare improrogabilmente, entro i termini indicati dalla Direzione Regionale Musei Marche, il numero dei visitatori per il SISTAN;
8. Mettere a disposizione, sulla base di un progetto di collaborazione preventivamente definito e condiviso con la Direzione regionale dei Musei, risorse umane per una comune attività di promozione del sito, delle sue peculiarità e del contesto territoriale in cui è inserito;
9. Sostenere gli oneri della manutenzione ordinaria (servizi igienici, impianti, cura del verde, dei sentieri e dei percorsi di visita) e che la DRM Marche si impegna ad esonerare il Comune di Urbisaglia dal pagamento del canone previsto dalle leggi vigenti per l'utilizzo in concessione degli spazi e dei monumenti di proprietà demaniale, in virtù dell'assunzione dell'onere, da parte del Comune delle spese di manutenzione ordinaria relative alla sede del Museo Archeologico e del Parco;
10. Garantire la conservazione dei beni non archeologici trasferiti in disponibilità attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di prevenzione e di manutenzione ordinaria, senza nessun onere economico a carico della DRM Marche, nonché a promuovere, anche sulla base di accordi di programma con la DRM Marche, attività di manutenzione straordinaria e di restauro tenendo conto anche di eventi di natura straordinaria;
11. Assicurare l'integrità e la conservazione dei beni trasferiti in disponibilità con particolare riguardo alla custodia e alla sorveglianza dei beni, nonché a mantenere le condizioni di decoro ambientale, senza nessun onere economico a carico della DRM Marche;



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

12. Garantire la sicurezza all'interno delle aree archeologiche nel corso dell'espletamento delle attività autorizzate dalla DRM Marche, assicurando tutte le misure preventive di protezione attiva, passiva e organizzativa, nel rispetto dei vincoli vigenti (sia di tipo diretto sia indiretto) limitatamente alle aree archeologiche;
13. Offrire supporto e collaborazione nel coinvolgimento delle parti sociali del territorio nel caso in cui la Direzione Regionale Musei Marche decida avvalersi dell'opportunità di siglare Convenzioni per regolare servizi strumentali destinati alla fruizione e alla valorizzazione, previa valutazione da parte dell'Organo di coordinamento di cui all'art. 21.

Art. 6 - Biglietti e attività di valorizzazione

Il Comune, a fronte degli oneri sostenuti per le spese di gestione, valorizzazione e manutenzione dell'immobile, incasserà una quota parte degli introiti derivanti dalla vendita del biglietto del Parco Archeologico di Urbs Salvia.

Le Parti procederanno a determinare consensualmente la distribuzione degli oneri economico concernenti iniziative, progetti ed attività non rientranti nel contenuto delle obbligazioni assunte

Gli introiti saranno dunque così ripartiti: 30% alla Direzione Regionale Musei e 70% al Comune di Urbisaglia.

La quota spettante dell'incasso di biglietteria sarà conferita alla Direzione Regionale Musei Marche dal Comune di Urbisaglia, che in forma di gestione diretta o indiretta assumerà il ruolo di concessionario e agente contabile per i proventi dei ricavi provenienti derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso al Parco. Le modalità del versamento a favore della DRM Marche saranno disciplinate tra questa e il Comune secondo le regole vigenti della contabilità pubblica.

Art. 7 – Diritti di riproduzione

1. I diritti di riproduzione dei beni culturali della sede museale sono di esclusiva competenza del Ministero della Cultura ai sensi degli artt. 107 e 108 del "Codice dei Culturali e del Paesaggio".
2. Sono libere le attività di riproduzione e di divulgazione svolte a titolo personale senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca ai sensi dell'art. 108 comma 3 e 3 bis del "Codice dei Culturali e del Paesaggio", come pure le attività di promozione che comportino uso di immagini dei luoghi autorizzate dalla Direzione Regionale.
3. Le parti tuteleranno e promuoveranno l'immagine della Direzione regionale Musei Marche, in particolare l'utilizzazione del logo della Direzione Musei da parte degli Enti firmatati per scopi regolati dal presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 8 – Concessione e utilizzo spazi



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

Le concessioni di utilizzo di spazi a terzi (al di fuori del programma di attività concordate e approvate tra la DRM Marche e il Comune) ai sensi degli artt. 106 e 107 del D. Lgs. n.42/2004 e i relativi introiti sono di competenza esclusiva della Direzione Regionale Musei Marche.

Art. 9 – Sicurezza

Per la durata del presente Accordo, il Comune di Urbisaglia assume esclusivamente a proprio carico gli oneri per la sicurezza del sito ex d.lgs. 81/008 e s.m.i. e la responsabilità quale Datore di Lavoro di detto sito.

L'Amministrazione dello Stato è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o incidenti di qualsiasi natura provocati o collegati alle attività connesse all'espletamento del servizio, durante gli orari di apertura ordinaria e di utilizzo straordinario per eventi organizzati dal Comune o con il patrocinio del Comune all'interno delle aree di proprietà statale

Art. 10 - Spazi e orari di esercizio

Ai sensi della normativa vigente e con riferimento alle circolari ministeriali in vigore, la Direzione Regionale Musei Marche stabilisce gli orari di apertura del Parco Archeologico e l'importo dei biglietti, garantendo l'attività rivolta all'utenza nei giorni e nei periodi stabiliti e secondo le disposizioni del superiore Ministero, comprese le eventuali giornate gratuite e le aperture.

Art. 11- Direzione Scientifica

La Direzione Regionale Musei Marche, ovvero per essa i competenti organi del Ministero, mantiene la Direzione Scientifica del Parco. Essa deve pertanto essere informata e approva qualsivoglia intervento di manutenzione ordinaria nelle aree del Parco nonché, a cadenza quadrimestrale, il programma delle attività di valorizzazione e delle iniziative proposte, comprese quelle legate alla didattica delle scuole. Nell'ambito dei servizi di custodia e guardiania la Direzione Regionale Musei Marche valuta, inoltre, l'idoneità scientifica degli operatori proposti dal Comune.

Art. 12 – Valorizzazione

Nell'ottica di un'offerta culturale integrata di lungo periodo, il Comune, di concerto e previa approvazione da parte della Direzione Regionale Musei Marche, potrà presentare e svolgere all'interno del Parco progetti di valorizzazione, eventi, visite guidate e ogni altra attività mirata alla migliore conoscenza e fruizione del sito, secondo modalità specifiche da regolamentare. Attraverso accordi successivi, inoltre, potranno essere avviati progetti mirati alla valorizzazione dell'area sulla quale insiste il Parco Archeologico, integrando nel circuito di visita anche la Rocca Medievale e il Serbatoio Romano. Il Comune, tramite progetti specifici e linee di finanziamento dedicate, potrà concorrere alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di valorizzazione dell'area, anche nell'ambito del miglioramento dell'accessibilità del sito, previa approvazione della Direzione Regionale.

Art. 13 - Cessazione



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

Alla scadenza o cessazione del presente Accordo, le parti si impegnano a restituire gli spazi ed ambienti oggetto del presente Accordo, ed eventuali arredi e/o collezioni, in buono stato, salvo il deterioramento dovuto a vetustà. Diversamente dovrà versare al consegnatario degli stessi, una somma pari al costo dei lavori di restauro e/o riparazione necessari. Potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per la Committenza di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

Art. 14 - Facoltà di recesso e revoca

1. Ogni Parte può recedere dal presente accordo in caso di mancato rispetto degli impegni reciprocamente assunti. Ai fini dell'esercizio del potere di recesso:

- ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo per validi e riconosciuti motivi, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC;
- il mancato rispetto degli impegni dovrà essere accertato dalle Parti in contraddittorio;
- le Parti hanno facoltà di presentare documenti e memorie in merito a quanto contestato.

2. La DRM Marche, in presenza di grave inadempimento o di grave e persistente inerzia da parte del Comune, può chiedere la restituzione di quanto trasferito in disponibilità o comunque conferito. Tale inadempimento dovrà essere accertato, in contraddittorio, dalla Direzione Regionale Musei, e dovrà esserne data comunicazione scritta al Comune, che dovrà essere contestualmente diffidato ad adempiere o a provvedere entro tempi congrui alla natura di quanto richiesto, entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine l'accordo si riterrà decaduto *ipso facto*.

3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Qualora non fosse possibile addivenire ad una soluzione bonaria, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Urbino.

Art. 15 - Riservatezza

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto del presente Accordo, dei quali siano venuti in qualche modo a conoscenza.

Art. 16 - Trattamento dei dati

1. Le attività realizzate sulla base del presente accordo devono essere comunicate e diffuse facendo esplicito riferimento all'accordo stesso.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati, documenti, informazioni o altri materiali, in qualunque modo riconducibili allo stesso, nel rispetto delle



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 nonché successive modificazioni e integrazioni, e di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy.

Art. 17 - Identità visiva

Le parti tuteleranno e promuoveranno l'immagine della Direzione regionale Musei Marche, in particolare l'utilizzazione del logo della Direzione Musei e del logo del Parco archeologico da parte degli Enti firmatari per scopi regolati dal presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 18 - Divieto di Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art.19 – Monitoraggio

Il Comune dovrà elaborare annualmente una relazione sulla gestione del Parco e la rendicontazione delle entrate derivanti dalle attività di valorizzazione, che dovranno svolgersi nei limiti delle proprie competenze. La relazione sarà trasmessa in maniera formale tramite PEC all'indirizzo istituzionale della Direzione Regionale a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione della presente convenzione. È inoltre prevista la redazione di una forma di rendiconto economico (costi e ricavi).

Art.20 – Rinnovo

Salvo proroga della Convenzione, come previsto dall'art.4, alla scadenza della stessa e all'esito dell'attività di monitoraggio, ci sarà una valutazione finale della stessa a cura del Ministero della Cultura, per il tramite della Direzione Regionale Musei Marche, al fine di valutare un eventuale rinnovo.

Art. 21 – Organo di coordinamento

Ai fini dell'attuazione e del coordinamento del presente accordo è costituito un organo di coordinamento con membri di ambo le parti, ai sensi dell'art. 5 co. 13 D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

Per la Direzione Regionale Musei Marche rivestirà tale ruolo il Direttore del Parco Archeologico di Urbs Salvia.

Per il Comune di Urbisaglia il Sindaco pro tempore o suo delegato

Lo stesso comitato valuterà l'eventuale coinvolgimento delle parti sociali del territorio.

Art. 22 – Nomina dei referenti del procedimento

I referenti ai sensi dell'art.5 e ss. della Legge 241/90 s.m.i. per la presente Convenzione sono:

- per il Ministero della Cultura il Direttore della Direzione Regionale Musei Marche Dott. Luigi Gallo e



Ministero della cultura

**DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI MARCHE**

il Direttore del Parco Archeologico di Urbs Salvia dott.ssa Sofia Cingolani

- per il Comune di Urbisaglia il Sindaco pro tempore o suo delegato

Art. 23 - Foro competente

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di valorizzazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Urbino.

Art. 24 – Clausole finali

1. Eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo che si rendessero necessarie saranno concordate in forma scritta tra le parti. Qualora si verificino sopravvenienze di fatto e di diritto di rilievo significativo, le parti hanno la facoltà di richiedere la revisione del presente accordo, tramite nota inviata con raccomandata A/R o PEC. L'Ente destinatario della proposta di revisione è tenuto, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, ad esaminarla e ad inviare le proprie deduzioni al riguardo con specifica motivazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo valgono le norme generali dell'Ordinamento Giuridico dello Stato.
3. Il presente atto è esente dall'Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 16 della Tariffa allegata al DPR 642/1972 ed è soggetto a registrazione a cura e spese a carico del Comune di Urbisaglia.

Art. 25 - Forma di stipula

Il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare originale digitale, sottoscritto - ex art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 - in forma di documento informatico con firma digitale secondo quanto prescritto dall'art 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., senza la presenza contestuale dei firmatari, mediante trasmissione tramite le rispettive caselle P.E.C.

Il presente Atto viene sottoscritto in forma digitale ai sensi della L. 241/1990, art. 15, c. 2bis.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente